

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE IPSEMA SITO IN GENOVA VIA SERRA N.8**

L'anno duemila____, il giorno ____ del mese di _____, l'ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO (IPSEMA), istituito con D.Lgs. 30/6/1994 n. 479, (in seguito nominato Istituto), codice fiscale n. 97111500589, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore Avv. Antonio Parlato, nato a Napoli il giorno 1 luglio millenovecentotrentanove, nominato con Decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, l'11 settembre 2008, domiciliato per la carica presso la Sede Centrale dell'Istituto sita in Roma, via San Nicola da Tolentino n. 5

E

La Ditta _____, iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ dal _____, partita IVA n. _____, con sede legale in _____ (___), in persona del rappresentante legale _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale della Ditta;

PREMESSO

- che con delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto n. 69/09 del 22 dicembre 2009 è stato disposto di affidare i lavori oggetto del presente contratto mediante procedura aperta, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- che il relativo bando è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dall'art. 122 del succitato D.LGS., prevedendo un importo a base d'asta di € 711.918,79, di cui € 33.900,00 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che il giorno _____ 2010, ad esito della procedura di gara, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto la Ditta _____, al prezzo complessivo di aggiudicazione pari a € _____ compresi gli oneri per la sicurezza di € 34.900,00 oltre IVA;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Istituto n. ___/2010 del _____ 2010, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla Ditta sopraindicata;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria dell'impresa aggiudicataria;
- che le risultanze della gara sono state pubblicate nelle forme e nei modi prescritti dal già richiamato art. 122 del D.Lgs. n. 163/2006;
- che la Società assicuratrice _____, con sede presso l'Agenzia Principale di _____ si è costituita fideiussore con Polizza garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. _____ emessa in data _____ 2010 nell'interesse della Ditta aggiudicataria ed a favore dell'Istituto, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla stessa in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale fideiussione la Società assicuratrice si riterrà obbligata in solido con la Ditta aggiudicataria fino all'approvazione del collaudo dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

TUTTO CIÒ PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Istituto affida alla Ditta _____, che accetta, l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà IPSEMA sito in Genova Via Serra n.8.

L'appaltatore accetta di eseguire tutte le prestazioni specificate negli atti tecnici di gara (disciplinare speciale d'appalto, relazione tecnica, rilievi fotografici, elaborati grafici, computo metrico, quadro economico e cronoprogramma) e alle condizioni specificate nell'offerta economica, che si allegano, formalmente ma non materialmente, al presente contratto costituendone elementi integranti e sostanziali, con espressa accettazione, da parte della Ditta, del contenuto degli allegati stessi, in ogni loro parte. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad eseguire i lavori secondo quanto previsto nel presente contratto e, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamento nonché di quelle contenute nel Decreto del Ministro dei lavori pubblici 19/4/2000 n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ex art. 3 comma 5 L. 109/94 e successive modificazioni).

ARTICOLO 2 -NORME REGOLATRICI

Le norme regolatrici del presente appalto sono:

- a) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- b) il D.P.R. 21/12/1999 n. 554;
- c) il D.M. 19/4/2000 n. 145;
- d) il D.P.R. 30/8/2000 n. 412;
- e) il D.P.R. 25/1/2000 n. 34;

f) il D.P.R. 27/2/2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70);

g) il vigente regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'Istituto del 6/12/1995 e s.m.;

h) il DPR 27/4/1955 n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), il DPR 7/1/56 n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), il DPR 19/3/1956 n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), il DM 4/3/82 (Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati), il DM 28/5/85 (Riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici), il DM 23/3/90 n. 115 (Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti superiore a metri 1,80), il D.lgs. 19/12/94 n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), la legge 5/3/1990 n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), il DPR 6/12/1991 n. 447 (Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti), gli artt. 4 e 6, L. 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia), il DPR 18/4/1994 n. 392 (Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza) , il D.lgs. 19/9/1994 n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE e 99/38/CE, 2001/45/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), il D.lgs. 14/8/1996 n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);

- i) il D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
- j) il presente contratto di appalto e gli atti allo stesso allegati che ne fanno integralmente parte;
- k) l'offerta della Ditta aggiudicataria;
- l) il codice civile e le altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

ARTICOLO 3 -IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo del contratto ammonta ad € _____ (euro _____) compresi gli oneri per la sicurezza di € 33.900,00 (euro trentatremilanovecento/00) oltre IVA.

Il prezzo citato è comprensivo di tutti i lavori e le forniture oggetto del presente contratto e degli atti allo stesso allegati.

La Ditta dichiara di aver attentamente esaminato i lavori da eseguire e di ritenere il prezzo contrattuale remunerativo e tale da compensare tutti gli oneri e le spese comunque connesse all'esecuzione dei lavori stessi

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006 il contratto è stipulato interamente a corpo. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, rimane fisso e invariabile.

Non è previsto l'istituto della revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del codice civile.

ARTICOLO 4 -PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 114 del DPR 554/1999, nel corso dei lavori verranno erogati all'appaltatore pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, sulla base delle risultanze dei documenti contabili, ogni qual volta il credito netto della Ditta raggiunga

l'importo di euro _____ (euro _____/00) e comunque a lavorazioni completate.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

L'Istituto, dopo aver controllato l'avvenuta esecuzione dei lavori stessi e di tutti gli adempimenti previsti nel contratto e negli atti allegati, procederà alla verifica della contabilità presentata.

Qualora, in sede di controllo, risultassero contabilizzati importi per lavori in tutto o in parte non eseguiti o erroneamente contabilizzati, l'Istituto procederà alle necessarie correzioni e modifiche.

Le fatture dovranno essere emesse dopo l'avvenuta contabilizzazione da parte dell'Istituto.

L'Istituto procederà di norma al pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento entro 30 (trenta) giorni dalla relativa ricezione, previa acquisizione della certificazione di regolarità degli adempimenti contributivi, previdenziali ed assicurativi (DURC).

Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo definitivo e previa acquisizione della certificazione di regolarità degli adempimenti contributivi, previdenziali ed assicurativi (DURC).

I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ad essi si applicano le disposizioni del Regolamento approvato con DPR 554/99 e del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19/4/2000 n. 145, in specie gli articoli 29 e 30.

ARTICOLO 5 - ONERI E ADEMPIMENTI A CARICO DELLA DITTA

Sono a carico della Ditta aggiudicataria e sono, pertanto, comprese nel prezzo dei lavori:

- le spese per formare, mantenere e sorvegliare i cantieri;
- le spese per trasporto di materiali o mezzi d'opera;
- le spese per attrezzi, ponteggi o quant'altro possa occorrere all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- le spese per rilievi e quant'altro possa occorrere dal giorno della consegna dei lavori fino al compiuto collaudo;
- le spese per l'utenza e il consumo di energia elettrica occorrenti per il funzionamento dei macchinari e l'illuminazione del cantiere;
- le spese per custodia e buona conservazione delle opere fino al collaudo;
- le spese per il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche;
- spese per il piano di sicurezza riferito al D.Lgs. 626/94 e per la eventuale revisione del progetto riferito al D. Lgs. 494/96.

La Ditta dovrà espletare con tempestività, per conto dell'Istituto, presso i competenti uffici pubblici, tutte le pratiche previste e richieste dalle normative di legge necessarie per il rilascio di permessi, autorizzazioni ed ogni altro adempimento connesso ai lavori, assumendo a proprio carico gli oneri conseguenti ed esonerando l'Istituto da qualsiasi molestia e responsabilità al riguardo e dandone tempestiva documentata comunicazione prima dell'inizio dei lavori e/o dell'appalto.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

La Ditta è obbligata ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese che la costituiscono, occupati nei lavori oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria nella località in cui si svolgono i lavori, nonché, durante lo svolgimento del contratto, ad applicare le successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.

La Ditta è obbligata all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni, assicurazioni sociali, disciplina ed igiene dei cantieri e sicurezza del lavoro, nonché di tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro subordinato (in particolare decreti legislativi 626/94 e 494/96).

L'Istituto, in qualsiasi momento durante lo svolgimento dell'appalto, ha facoltà di accertare, anche a mezzo dei competenti uffici, il completo rispetto degli adempimenti a carico della Ditta di cui al presente articolo.

ARTICOLO 7 - CONDUZIONE, ESECUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

La conduzione e l'esecuzione dei lavori spetta esclusivamente alla Ditta, che ne risponde a termini di legge e di contratto nei riguardi sia dell'Istituto che di terzi.

La Ditta prende atto che l'Istituto, all'atto di indizione della procedura di gara, ha designato come responsabile del procedimento l'Arch. Romolo Trenta.

La Direzione dei lavori per conto dell'Istituto, intesa quale sovrintendenza ed alta vigilanza affinché i lavori siano eseguiti secondo le prescrizioni contrattuali e progettuali, sarà assunta dall'Arch. Romolo Trenta a cui la Ditta deve fornire tutte le notizie sull'andamento dei lavori.

La Ditta dovrà adeguarsi alle disposizioni impartite per iscritto dalla Direzione dei lavori.

La Ditta nomina Direttore tecnico dei lavori di cantiere

_____.

Il Direttore tecnico dei lavori di cantiere, nominato dalla Ditta, è responsabile dell'esecuzione dei lavori, anche agli effetti delle leggi e delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

La Direzione dei lavori per conto dell'Istituto non esclude né limita in nessun caso ed in alcun modo le responsabilità della Ditta e del suo Direttore tecnico a termini di legge e di contratto nei riguardi sia dell'Istituto che di terzi.

La Ditta o un suo incaricato deve, per tutta la durata dell'appalto, essere sempre reperibile sul luogo di svolgimento dei lavori.

L'Istituto, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di esigere dalla Ditta il cambiamento del Direttore tecnico di cantiere previa apposita comunicazione scritta, senza diritto ad alcuna indennità da parte della Ditta.

La Ditta è responsabile dell'ordine e della disciplina sui lavori e deve allontanare immediatamente il personale che, a insindacabile giudizio dell'Istituto, non fosse idoneo ai lavori affidati o che manifestasse un contegno scorretto. E' altresì a carico della Ditta la conservazione e l'aggiornamento della documentazione amministrativa e contabile inerente il cantiere.

ARTICOLO 8 - TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI

I lavori devono avere inizio entro 20 (venti) giorni dal verbale di consegna dei lavori da parte dell'Istituto, che avverrà entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del presente contratto.

Ove la Ditta non si presenti a ricevere la consegna nel giorno che le sarà notificato a mezzo lettera raccomandata a.r., le verrà assegnato dall'Istituto un termine perentorio di non oltre 20 (venti) giorni, trascorso inutilmente il quale il contratto s'intenderà risolto di diritto, fatto salvo l'incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di eventuali danni.

Nel giorno fissato per la consegna, la Ditta dovrà trovarsi sul luogo di effettuazione dei lavori e mettere a disposizione della Direzione lavori dell'Istituto il personale, gli utensili, e i materiali necessari per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e i disegni relativi.

La consegna deve risultare da apposito verbale, steso in concorso con la Ditta nella forma stabilita dall'Istituto.

Qualora la Ditta non provveda ad iniziare i lavori entro il suddetto termine di 20 (venti) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, il contratto è risolto di diritto, fermo restando il diritto per l'Istituto di incamerare il deposito cauzionale e di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Il tempo per l'esecuzione è fissato in 360 (trecentosessanta) giorni naturali e continui, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative. La Ditta non potrà, per nessun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di euro 500,00 (eurocinquecento/00). Qualora il ritardo nell'ultimazione dei lavori dovesse protrarsi per più di 30 (trenta) giorni consecutivi, l'Istituto, oltre all'applicazione della penale, provvede ad incamerare la cauzione ed ha facoltà di procedere all'esecuzione in danno a spese della Ditta o alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

La Ditta dovrà dare comunicazione per iscritto, all'Istituto ed alla sua Direzione lavori, dell'avvenuta ultimazione dei lavori e l'Istituto procederà alle eventuali contestazioni in contraddittorio ed alla stesura del relativo certificato di collaudo definitivo.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DELLA DITTA. QUALITA' DEI MATERIALI

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire i lavori in conformità a tutte le disposizioni normative richiamate dal presente contratto, nonché alle prescrizioni tecniche emanate dagli enti ed associazioni competenti ed alle norme tecniche di sicurezza e, in generale, a tutte le norme vigenti in materia.

La Ditta dovrà eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e in modo di consentire il regolare utilizzo degli ambienti, inclusa l'eventuale predisposizione e rilascio di atti e certificazioni richiesti dalla normativa vigente.

I materiali che saranno utilizzati dalla Ditta devono essere concordati con la Direzione lavori dell'Istituto e devono corrispondere alle prescrizioni della Relazione tecnica ed essere conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti nonché di qualità certificata.

La Ditta potrà rifiutare in qualunque tempo materiali che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle

condizioni del contratto e la Ditta avrà l'obbligo di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Qualora l'Istituto accerti che i materiali posti in opera siano di cattiva qualità si procederà a norma dell'art. 15.

Le prescrizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti dell'Istituto in sede di collaudo.

Qualora, senza opposizione dell'Istituto, la Ditta, nel proprio interesse o di propria iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte, non avrà diritto ad aumento di prezzo.

ARTICOLO 10 - VARIAZIONE DEI LAVORI

La Ditta non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali.

La Ditta si assume l'obbligo di eseguire, entro i limiti ed alle condizioni previste dalla legge, le variazioni ritenute opportune dall'Istituto, senza che ciò comporti l'obbligo di indennità alcuna a carico dell'Istituto.

Gli ordini di variazione devono essere conferiti per iscritto.

Per le varianti in corso d'opera, si applica l'art. 132 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., nonché l'art 134 del DPR 554/99.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Per cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o simili circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, l'Istituto può, su richiesta scritta della Ditta, ordinare la sospensione dei lavori e disporre la ripresa quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la sospensione.

Fuori dei casi di cui al presente articolo l'Istituto, se lo ritenga necessario nell'interesse del buon andamento dell'appalto o per ragioni di pubblico interesse, può ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso,

se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi.

Qualora la sospensione avesse durata più lunga, la Ditta può chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad alcuna indennità.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel presente articolo, non spetta alla Ditta alcun compenso o indennizzo per la sospensione.

In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 12 - GARANZIA PER I LAVORI E DIFETTI

La Ditta è tenuta alle garanzie per le difformità, i vizi e i difetti di tutte le lavorazioni connesse al presente appalto, a norma degli artt. 1667 e 1669 cod. civ.

Pertanto, dopo l'avvenuto collaudo, la Ditta rimane responsabile di tutti i vizi, difetti e difformità non riconosciuti o non riconoscibili in sede di verifica o, pur se riconoscibili, taciuti in mala fede.

Tutti i lavori eseguiti, le apparecchiature installate, il loro montaggio ed il loro regolare funzionamento dovranno essere garantiti dalla Ditta per un minimo di 12 (dodici) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo definitivo.

La Ditta deve demolire, rifare e sostituire, a sue spese e rischio, i lavori e le apparecchiature che l'Istituto riconoscerà eseguiti o installate senza la necessaria diligenza e con materiali per qualità, misura o peso diversi da quelli previsti dall'art. 9.

Le spese delle verifiche e quelle per il rifacimento e sostituzione delle opere eventualmente demolite saranno a carico della Ditta. Qualora la Ditta non ottemperi all'ordine ricevuto si procederà d'ufficio alla loro demolizione, al loro rifacimento ed alla loro sostituzione e gli oneri conseguenti saranno a carico della Ditta stessa.

ARTICOLO 13 - COLLAUDO DEI LAVORI

Tutti i lavori oggetto del presente appalto sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera.

In base alle risultanze del collaudo e dopo l'approvazione dello stesso da parte degli organi competenti dell'Istituto, si provvederà allo svincolo totale o parziale di tutte le somme ancora eventualmente ritenute, nonché della cauzione.

Lo svincolo della cauzione sarà, altresì, subordinato al corretto e completo adempimento degli obblighi connessi al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi a favore della mano d'opera impiegata nei lavori.

Le eventuali spese di collaudo sono a carico della Ditta.

ARTICOLO 14 - CAUZIONI E GARANZIE

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, la Ditta ha prestato la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 per l'importo di € _____ (euro _____/00) pari al _____ % dell'importo contrattuale.

Nel caso in cui si verificano inadempimenti contrattuali ad opera dell'appaltatore, l'Istituto incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al presente articolo, fermo restando che l'appaltatore dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 20 (venti) giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

La garanzia resta vincolata fino alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo ai sensi dall'art. 101, 1° comma del Regolamento approvato con DPR 554/99.

È a carico dell'aggiudicatario la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Istituto da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine la Ditta ha stipulato in data _____ 2010 una polizza n. _____ per la copertura assicurativa per danni di esecuzione, per Responsabilità Civile terzi e garanzia di manutenzione con _____. Agenzia Principale di _____ V. _____, ai sensi dell'articolo 103 del DPR 554/1999, per un

importo garantito di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, e di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per quanto attiene la responsabilità civile.

La Ditta è obbligata a mantenere operanti le polizza sino alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo ed a consegnare all'Istituto le quietanze dei tempestivi pagamenti dei premi assicurativi entro 30 (trenta) giorni dalla loro effettuazione.

La mancata copertura assicurativa derivante da omesso o ritardato pagamento dei premi è causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/06, qualora il direttore dei lavori accerti che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari. Su indicazione del responsabile del procedimento, il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti dell'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento continui a permanere, l'Istituto, su proposta del responsabile del procedimento, applicherà, per i primi 7 (sette) giorni successivi alla scadenza del termine citato, una penale pari ad euro 500,00 (eurocinquecento/00) al giorno. Decorso tale ulteriore termine, qualora l'inadempimento permanga, l'Istituto, su proposta del Responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto e provvede ad incamerare la cauzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 16 - RECESSO ANTICIPATO

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con obbligo di preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi mediante lettera raccomandata a.r. In tal caso, alla Ditta spetterà quanto previsto dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO. SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Le parti convengono espressamente che il credito derivante dalle prestazioni relative al presente contratto non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.

Per le lavorazioni che la Ditta intende subappaltare, giusto quanto dichiarato in sede di gara, valgono le norme di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 18 - PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D. Lgs. 19/9/94 n. 626 e s.m. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

La Ditta aggiudicataria è altresì obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quella in materia di sicurezza dei

cantieri, e delle prescrizioni contenute nel piano per la sicurezza di cui all'art. 131 del D.lgs. n. 163/06 e 12 del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Istituto prende atto che il Responsabile della Sicurezza nominato dalla Ditta ai fini del presente appalto è _____.

ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per effetto del presente contratto e che non sia risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'articolo 240 del D.lgs. n. 163/06, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia.

E' esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 20 – NORMATIVA ANTIMAFIA

Ai sensi dell'art. 17 della legge 19/3/1990 n. 55 e s.m. e i., l'appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi.

ARTICOLO 21 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di bollo, registrazione, fiscale, nessuna esclusa, relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutti gli ulteriori oneri di natura fiscale, tributaria, di imposte e tasse derivante dall'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 22 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Agli effetti del presente contratto l'Istituto elegge domicilio presso la Sede della Direzione Generale in Roma, Via San Nicola da Tolentino n. 5.

La Ditta aggiudicataria elegge domicilio presso la propria sede legale in _____ (_____) Via _____ . Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione dipendente dal presente contratto saranno effettuate presso i domicili eletti.

ARTICOLO 23 – RISERVATEZZA

La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere riservati i dati relativi alle attività dell'Istituto che saranno trasmessi da quest'ultimo o che potranno venire a conoscenza della Ditta nell'esecuzione del presente appalto.

Ai fini della normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003 e s.m.), la Ditta è espressamente qualificata come "Responsabile". Essa, pertanto, si obbliga a rispettare quanto previsto nell'indicata normativa e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle che il Garante dovesse disporre.

ARTICOLO 24 – CLAUSOLA DI CHIUSURA

L'esecuzione del presente contratto è regolata dalle clausole dello stesso. Nessuna modifica o postilla avrà efficacia a meno che non sia espressamente approvata per iscritto dalle parti.

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme del codice civile e di procedura civile.

Roma, _____

Per l'IPSEMA

Il Commissario Straordinario

(Antonio Parlato)

Per la Ditta

Il legale rappresentante

(_____)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, si approvano specificamente gli artt. 3 (tre), 4 (quattro), 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette), 8 (otto), 9 (nove), 10 (dieci), 11 (undici), 12 (dodici), 13 (tredici), 14 (quattordici), 15 (quindici), 16 (sedici), 17 (diciassette) e 21 (ventuno).

Per la Ditta

Il legale rappresentante

(_____)
